

□ Interrogazione n. 318

presentata in data 14 marzo 2011

a iniziativa del Consigliere Giancarli

“Procedimento autorizzazione scarico acque reflue assimilate a quelle domestiche, con carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti”

a risposta orale

Visti:

l'articolo 124 comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) che recita: “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”;

l'articolo 124 comma 4 dello stesso decreto legislativo che prevede che: “in deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito”;

l'articolo 28 comma 5 della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 145 del 26/01/2010 (Piano di tutela delle acque – PTA) nel quale si statuisce che “sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti, anche nei momenti di punta, e provenienti da: ... h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa; i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, anche con annesso laboratorio di produzione”;

l'articolo 28 comma 12 dello stesso PTA in base al quale “... l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i., o, qualora la legge regionale non preveda l'autorizzazione, il gestore del s.i.i. Nel rilasciare l'assenso o il diniego, in entrambi i casi previo parere dell'ARPAM, verifica la sussistenza dei requisiti di assimilabilità di cui ai commi precedenti”;

Preso atto:

che ai fini dell'assimilabilità a scarico domestico di acque reflue con caratteristiche qualitative equivalenti, con carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti, è necessario il parere dell'ARPAM e che, ricevendo tale Ente molte richieste, a volte i tempi del procedimento autorizzativo si allungano;

che tra le attività sottoposte all'iter autorizzativo sopra descritto sono ricomprese anche piccole attività commerciali (bar, lavanderie, ecc.);

che da anni, a partire dalla cosiddetta “direttiva servizi” - Direttiva 2006/123/CE -, nella Pubblica amministrazione è stato avviato un percorso di semplificazione dei rapporti fra la stessa e le imprese, anche al fine di rendere i procedimenti autorizzativi più efficienti, chiari, proporzionati alla complessità dell'attività da intraprendere e meno onerosi;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) quali siano i tempi medi di attesa per le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti;
- 2) se non ritenga opportuno, nell'ottica della semplificazione amministrativa, prevedere la non obbligatorietà del parere preventivo dell'ARPAM nei procedimenti autorizzativi sopra descritti.

